



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segretaria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Prot. n.21/T/2012 del 04 giugno 2012

Al Signor Ministro della Giustizia,
Professoressa Avv. Paola Severino
ROMA

Al Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,
Presidente Dott. Giovanni Tamburino
ROMA

Al Signor Vice Capo Vicario del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,
Dott.ssa Simonetta Matone
ROMA

Al Signor Direttore Generale del Personale e della Formazione,
Dott. Riccardo Turrini Vita
ROMA

Oggetto: Richiesta di applicazione dell'art.28 " Clausole di salvaguardia" del D.Lgs. n.63/2006

Signor Ministro della Giustizia,

questa Segreteria Nazionale è già intervenuta in passato per richiedere l'applicazione a tutti i dirigenti penitenziari delle "Clausole di salvaguardia" contenute nell'articolo 28 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2006, n.63¹, che recita: "Ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici di cui al presente decreto, i funzionari conservano l'anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza."

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dapprima² ha comunicato di aver completato l'attribuzione del trattamento economico previsto dall'articolo 43 ter della legge n. 121/81 e successive modificazioni nei confronti di tutto il personale dirigente penitenziario avente diritto, per un totale di circa 90 provvedimenti.

Successivamente, dopo l'attribuzione del trattamento economico del dirigente superiore della Polizia di Stato a coloro che avevano maturato la prevista anzianità di servizio, si era ottenuta l'assicurazione che la stessa Direzione e Generale del Personale e della Formazione nel 2008 stava "provvedendo all'esame relativo al computo dell'anzianità di servizio dei dirigenti penitenziari ai fini retributivi"³.

Nonostante il contenuto dell'art. 28 del D.Lgs. n.63/2006 sia chiaro, a distanza di oltre quasi quattro anni dal proposito dichiarato la norma non ha trovato applicazione benché, per la sua chiarezza, avrebbe dovuto essere attuata automaticamente da parte dell'Amministrazione.

Peraltro il senso dell'art. 28 del D.Lgs. n.63/2006 è stato espresso dapprima dall'Avvocatura Generale dello Stato e successivamente anche dal Consiglio di Stato in numerosi pareri espressi a seguito di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.

¹ art.28 D.Lgs. n.63/2006 "Clausole di salvaguardia":

<<1. Ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici di cui al presente decreto, i funzionari conservano l'anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza.

2. Ai fini della copertura degli incarichi di cui all'articolo 7, successivamente allo scrutinio di cui all'articolo 26, comma 4, il requisito dell'anzianità di cui all'articolo 7, comma 1, è calcolato tenendo conto della pregressa anzianità maturata complessivamente nell'ex carriera direttiva e dirigenziale.

3. Sono fatti salvi gli effetti degli inquadramenti disposti ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 395. >>

² con nota n. PU-GDAP-2000-13/10/2008 - 0342116-2008 della Direzione Generale del Personale e della Formazione

³ con nota n.GDAP - 0424543-2008 del 10/12/2008



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segretaria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Difatti l'Avvocatura Generale dello Stato, con nota prot. n.42303 del 07.02.2009 (su richiesta di parere formulata dal Dipartimento della Giustizia Minorile-Direzione Generale del Personale e della Formazione-Ufficio I-Area III, in relazione a ricorso straordinario presentato da un altro dirigente penitenziario in ordine alla corretta applicazione dell'art.28, comma 1, del D.Lgs. n.63/2006) ha affermato che <<la lettera dell'art.28, d.lgvo n.63/2006 (rubricato clausole di salvaguardia), l'interpretazione logico-sistematica della normativa, ivi compresi gli artt.1 e 4 della L. n.154/2005 e la stessa relazione illustrativa al Senato depongono per la fondatezza della pretesa dell'istante al riconoscimento dell'anzianità maturata nella ex carriera direttiva, ai fini del trattamento economico ex art.28 cit.>>.

Successivamente conformemente si è espresso anche il Consiglio di Stato-Sezione terza nei pareri n.551, n.552, n.553, n.554, n.555 del 21.04.2009 all'accoglimento dei relativi Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica osservando che:

<<E' di tutta evidenza anzitutto che (...) il legislatore con la Legge n. 154/2005 ha inteso far confluire tutto il personale dirigenziale e direttivo penitenziario nel ruolo unico della nuova dirigenza penitenziaria, riconoscendo ai funzionari direttivi che alla data di entrata in vigore della legge erano inquadrati nella posizione economica C3, già appartenenti ai profili professionali di direttore coordinatore di istituto penitenziario,..... ai quali avevano avuto accesso mediante concorso pubblico, il diritto alla nomina a dirigenti secondo la posizione occupata da ciascuno nel rispettivo ruolo, in considerazione della esperienza professionale maturata nel settore, in quanto avevano già svolto funzioni riconosciute di livello dirigenziale. Ed è ragionevole presumere che dal principio sancito dall'art. 4 della Legge n. 154/2005, che ha riconosciuto che le funzioni svolte dai funzionari appartenenti alla ex carriera direttiva penitenziaria erano già di livello dirigenziale, abbia il legislatore delegato tratto la conseguenza che tutta l'anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive, ovvero posizioni economiche di provenienza, vada conservata nella nuova carriera dirigenziale penitenziaria ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici. Da tale disposizione normativa di rango primario parrebbe in effetti (...) derivare la legittimità della previsione inserita dal Governo nel Decreto Legislativo n. 63/06 finalizzata a salvaguardare, ai fini dell'applicazione degli istituti giuridici ed economici di cui al medesimo Decreto Legislativo, tutta l'anzianità maturata dai direttori e dirigenti penitenziari con riferimento sia alle pregresse qualifiche dirigenziali, sia a quelle direttive, sia alle diverse posizioni economiche (C1, C2 e C3) di provenienza. E' ben vero che l'art. 27 del menzionato D.Lgs. prescrive che: fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'art. 23, comma 5, ai funzionari individuati dall'articolo 26 si applica il trattamento economico acquisito, ma vero è anche che detto trattamento economico risulta chiaramente delineato dalla clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 28, che così recita: ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici di cui al presente decreto, i funzionari conservano l'anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza.>>.

A seguito di tali pareri i dirigenti penitenziari operanti nella Giustizia Minorile hanno vinto i ricorsi straordinari al Capo dello Stato ed ottenuto l'applicazione dell'art.28 del D.Lgs. n.63 del 2006 e non è forse superfluo ricordare che i pareri del Consiglio di Stato sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono vincolanti ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, come modificato dalla lettera a del comma 2 dell'art. 69 L. 18 giugno 2009, n. 69.

Orbene, nonostante il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e quelli vincolanti del Consiglio di Stato, a distanza di più di sei anni di distanza dall'entrata in vigore della norma nulla è stato fatto per applicare indistintamente a tutti i dirigenti penitenziari quanto espressamente previsto dall'articolo 28 del Decreto Legislativo n. 63/06, tant'è che si è sviluppato un enorme contenzioso, che ha determinato, tra l'altro, inique e ingiustificate disparità di trattamento tra il personale della carriera dirigenziale penitenziaria operante nel settore della giustizia minorile e quello che presta servizio presso l'amministrazione penitenziaria per adulti.

In sostanza, se è vero che sono stati riconosciuti i legittimi diritti di alcuni, si sono mortificati e vilipesi, a parità di condizioni, gli altrettanto legittimi diritti di altri.



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segretaria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

A questo proposito non va poi dimenticato che, a mente dell'articolo 1, comma 1, lett. d) della legge 27 luglio 2005 n.154, al personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria spetta un trattamento economico onnicomprensivo non inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata⁴.

Tale condizione non è certo soddisfatta dagli attuali inquadramenti economici della maggior parte dei dirigenti penitenziari: infatti, la maggior parte dei dirigenti penitenziari riceve un trattamento economico che non supera mediamente i 57.000,00 euro annui lordi, mentre i neo nominati dirigenti Area 1 del Comparto Ministeri del D.A.P. possono contare - dal primo giorno di servizio e senza anzianità specifica nel ruolo dirigenziale - su un trattamento economico che va dai 64.000,00 ai 70.000,00 euro annui lordi, come risulta dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero della Giustizia nell'ambito dell'Operazione Trasparenza.

Per gli alti profili tecnico-giuridico ed umano che connotano l'esercizio della Sua funzione presso il Dicastero della Giustizia, confidiamo in un Suo autorevole intervento, perché sia sanata l'incresciosa situazione di disparità di trattamento venutasi a creare tra i dirigenti penitenziari e sia loro riconosciuta la conservazione dell'anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza, ai fini dell'applicazione del trattamento economico e giuridico spettante.

Al Capo del Dipartimento ed al Vice Capo Vicario, che contiamo siano propositivi di un effettivo nuovo corso dell'Amministrazione, chiediamo di darne concretizzazione anche attraverso azioni rivolte all'attuazione dei diritti della carriera dirigenziale penitenziaria, perno essenziale del sistema penitenziario per il bilanciamento delle esigenze di sicurezza con quelle del trattamento rieducativo.

Tanto si richiede anche affinché sia posto termine all'enorme contenzioso che si è prodotto e che continua a crescere determinando non solo disparità di trattamento ma anche demotivazione e tensioni nei rapporti tra i dirigenti e la loro Amministrazione, che non aiutano nessuno in questo difficilissimo momento del sistema penitenziario.

I dirigenti penitenziari, infatti, avvertono un profondo senso di disattenzione e di disconoscimento dei diritti loro discendenti dalla legge, pur a fronte dell'impegno straordinario che continuano a approfondire con enormi sacrifici e rischi, in un contesto in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza delle carceri⁵ che essi devono gestire con ridottissime risorse, umane ed economiche, a causa della grave crisi economica.

Si ringrazia per la sicura attenzione e si resta in attesa di conoscere le iniziative che si vorranno intraprendere.

Cordialmente,

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Cinzia CALANDRINO

II SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

III SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

⁴ Art.1, comma 1, lett. D) della legge n.154/2005: "un trattamento economico onnicomprensivo, non inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata, articolato in una componente stipendiale di base, in una componente correlata alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di responsabilità esercitati, in una componente rapportata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate"

⁵ stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale dichiarato: dapprima con D.P.C.M. 13 gennaio 2010 e successivamente prorogato con D.P.C.M. 11. gennaio 2011 e con D.P.C.M. del 23 dicembre 2011, fino al 31 dicembre 2012.